



Decreto Dirigenziale n. 70 del 24/04/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA:FALEGNAMERIA PALOMBINO GIUSEPPE - BENEVENTO - C/DA PONTE
CARDONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- Che l'art. 281 del D.lgs 152/06 prevede che i gestori degli impianti autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita ai sensi del DPR 203/88, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini indicati al comma 1 lett. a - b - c ;
- che il Sig. Giuseppe Palombino nato a Benevento il 01/08/59, legale rappresentante della Ditta Falegnameria Palombino Giuseppe, già autorizzato, con Decreto n. 101 del 29/09/05, con sede legale e stabilimento sito in Benevento, c/da Ponte Cardone, esercente l'attività di "Falegnameria", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- del parere favorevole espresso nella seduta del 16/02/12 della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.
- dell'assenso del Comune di Benevento, acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il parere espresso dall' ARPAC con nota prot. 587 del 15/02/12, con il quale si riteneva necessario l'integrazione della documentazione presentata;

TENUTO CONTO

- che la ditta ha trasmesso in data 19/03/12 le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 16/02/12;
- che l'ARPAC a seguito di esami delle schede di sicurezza ha espresso parere favorevole con le seguenti indicazioni:
 - per la fase di verniciatura la ditta sostituisca con prodotti ad acqua, i prodotti con alto contenuto di COV, oppure, in alternativa, preveda idoneo impianto di abbattimento con carboni attivi per tali inquinanti, ai sensi della normativa vigente;
 - per le emissioni di polveri e COV diffuse negli ambienti di lavoro assicuri il rispetto del TLV;
 - rispettare le idonee distanze ed altezze dello sbocco dei camini dagli edifici circostanti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia;

VISTO

- il D.lgs 152/06 s.m.i.;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 autorizzare così come autorizza, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la ditta Falegnameria Palombino Giuseppe, legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Palombino nato a Benevento il 01/08/59, con stabilimento sito in Benevento c/da Ponte Cardone, alle emissioni in

atmosfera relative all'attività di "Falegnameria", e di seguito specificate:

- Camino E1 (cabina di verniciatura) con emissione di Polveri – SOV;
- 2 Prendere atto dell'installazione di un gruppo elettrogeno ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma1 punto bb all IV parte 1 del D.lgs 152/06;
- 3 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 991602 del 30/12/11 e successive integrazioni prot. 210273 del 19/03/12);
 - b) per la fase di verniciatura la ditta sostituisca con prodotti ad acqua, i prodotti con alto contenuto di COV, oppure, in alternativa, preveda idoneo impianto di abbattimento con carboni attivi per tali inquinanti, ai sensi della normativa vigente, dandone preventiva comunicazione a questo Settore ed all'ARPAC di Benevento
 - c) per le emissioni di polveri e COV diffuse negli ambienti di lavoro assicuri il rispetto del TLV;
 - d) rispettare le idonee distanze ed altezze dello sbocco dei camini dagli edifici circostanti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia;
 - e) tenere in continua costante e documentata efficienza gli impianti di abbattimento;
 - f) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - g) contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - h) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **tre anni**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Prov.le Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - i) deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte V - del D.lgs 152/06 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
 - l) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 101 del 29/09/05 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della del presente;
- 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
- 7 notificare il presente atto alla Ditta Falegnameria Palombino Giuseppe;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta

